



Regione Autonoma della Sardegna

Presidenza
Servizio Elettorale

Prot. n. 3062

Cagliari, 13 febbraio 2009

Comunicazione trasmessa solo via fax
SOSTITUISCE L'ORIGINALE
Ai sensi dell'art. 6, comma 2,
L. n. 412/1991. Pagine trasmesse n. 3

Ai Signori Sindaci

Ai Responsabili degli
Uffici Elettorali
dei Comuni della Sardegna

LORO SEDI

e, p.c. Ai Dirigenti dei Servizi Elettorali
delle Prefetture di
CAGLIARI
SASSARI
NUORO
ORISTANO

LORO SEDI

Oggetto: **Elezioni del XIV Consiglio regionale della Sardegna e del Presidente della Regione (15/16 febbraio 2009).
- Modalità di effettuazione dello scrutinio. Casi di nullità del voto.**

In relazione alla consultazione elettorale in oggetto si invitano le SS.LL. a porre particolare attenzione sull'osservanza di quanto prescritto dalla normativa vigente in merito alle modalità di effettuazione dello scrutinio, correttamente riportate nei paragrafi 58 – 64 della Pubblicazione n. 3, recante le Istruzioni per le "Operazioni elettorali degli Uffici elettorali di sezione".

In particolare, si ritiene anzitutto utile ricordare il principio per cui la validità dei voti contenuti nella scheda deve essere ammessa ogniqualvolta si possa desumere la volontà effettiva dell'elettore.

Il suddetto principio è stato ripetutamente affermato dal Consiglio di Stato in numerose decisioni, alcune delle quali riportate nelle note della citata Pubblicazione n. 3.



A titolo esemplificativo tale criterio è stato utilizzato laddove si è affermato che, in linea di principio, la valida espressione di preferenza, senza esprimere contemporaneamente alcun voto per una lista circoscrizionale, si trasferisce sulla lista di appartenenza del candidato votato, in conformità con quanto disposto dall'art. 57, comma 8, del D.P.R. n. 570/1960.

Il medesimo principio può fornire una soluzione nell'ipotesi in cui l'elettore abbia espresso un voto di preferenza per candidati compresi in una lista diversa da quella votata. In questo caso, infatti, l'art. 57, comma 7, del D.P.R. n. 570/1960, dispone che l'espressione del voto di preferenza è inefficace.

Con riferimento ai casi di nullità che possono verificarsi nel corso dello scrutinio, appare utile precisare, anche al fine di assicurare la corretta verbalizzazione degli esiti dello stesso, quanto segue.

I predetti casi di nullità, da tenere rigorosamente distinti nelle Tabelle di scrutinio e nel Verbale, sono i seguenti:

- a) nullità della scheda;
- b) nullità dei voti per la lista regionale e per la lista circoscrizionale - Scheda contenente esclusivamente voti nulli;
- c) nullità del solo voto per la lista circoscrizionale (e validità del voto per la lista regionale);
- d) nullità del voto di preferenza (e validità del voto ai fini del voto di lista).

Con riferimento alle ultime due tipologie di nullità sopra elencate si evidenzia che si tratta di casi in cui la scheda, nonostante la nullità del voto (per la lista circoscrizionale o per il voto di preferenza) in essa contenuta, se non è nulla per altre cause, è valida ai fini del voto di lista regionale (caso c) o agli effetti del voto di lista (caso d).

Più precisamente, nei suddetti casi, la scheda:

- contiene un voto nullo per la lista circoscrizionale ma è valida con riferimento al voto per la lista regionale (caso c);
- contiene un voto di preferenza nullo ma è valida agli effetti del voto di lista circoscrizionale e regionale (caso d).

Si noti che non può, invece, verificarsi l'ipotesi che una scheda contenga un voto nullo per la lista regionale ma sia valida ai fini del voto di lista circoscrizionale.

Infatti, il voto per la lista circoscrizionale non può avere valenza a sé stante (art. 2, comma 1, ultimo periodo della legge n. 43 del 1995) e deve collegarsi sempre ad un voto valido



espresso per una lista regionale (collegata o non alla lista circoscrizionale per la quale è stato espresso il voto).

Da ciò discende che la nullità del voto per la lista regionale determina anche la nullità del voto di lista circoscrizionale e che le schede che contengono tali espressioni di voto nullo devono essere considerate “Schede contenenti esclusivamente voti nulli”.

Ne consegue, altresì, *a contrario*, che una scheda valida deve sempre contenere almeno l'espressione di un voto valido per una lista regionale.

Resta, comunque, fermo il principio per cui il Presidente dell'Ufficio elettorale di sezione, uditi gli scrutatori, decide in via provvisoria su tutti i casi controversi.

Su quanto sopra riportato si chiede di dare tempestiva comunicazione ai Presidenti di seggio al fine di assicurare la massima regolarità e celerità delle operazioni relative alla consultazione elettorale in oggetto.

Il Direttore del Servizio
Dr. Vincenzo Roggero